

Università
della
Svizzera
italiana

**Accademia
di
architettura**

Statuto

Del 13 marzo 1997, aggiornato il 22 novembre 2004
e il 22 giugno 2012.



vista la Legge cantonale sull'Università della Svizzera italiana
del 3 ottobre 1995 e lo Statuto dell'Università della Svizzera italiana
del 2 maggio 2003, emana il seguente statuto:

- Art. 1**
1. L'Accademia di architettura fa parte dell'Università della Svizzera italiana (di seguito USI) ai sensi dell'art. 13 della Legge sull'Università e dell'art. 4 dello Statuto dell'USI.
- Art. 2**
1. L'Accademia di architettura è un'istituzione universitaria che si propone la promozione degli studi nel campo dell'architettura, ai fini della ricerca e dell'alta formazione professionale, in una prospettiva interdisciplinare, multilingue e multiculturale.

¹ I termini di genere maschile utilizzati nel presente Regolamento si riferiscono sempre anche ai loro corrispettivi femminili.

Capitolo II Gli organi dell'Accademia

- Art. 3**
1. Gli organi dell'Accademia sono:
 - a. il Consiglio dell'Accademia;
 - b. il Consiglio dei professori;
 - c. la Direzione.
- Art. 4**
Istituti di ricerca, Biblioteca, Archivio del Moderno
1. Sono parte integrante dell'Accademia gli istituti di ricerca, la Biblioteca e l'Archivio del Moderno.
 2. Il Consiglio dell'Accademia definisce i mandati e nomina i responsabili degli istituti, della Biblioteca e dell'Archivio del Moderno.
 3. Spetta al Consiglio dell'Accademia la ripartizione dei fondi interni destinati alle attività degli istituti, della Biblioteca e dell'Archivio del Moderno, fatte salve decisioni iscritte nel contratto di prestazione del Cantone con l'USI e relative implicazioni.
- Art. 5**
Titolo di appartenenza
1. Ogni docente, assistente e collaboratore dell'Accademia può dirsi, all'interno o all'esterno, membro dell'Accademia esclusivamente precisando il proprio titolo di appartenenza, salvo delibere diverse del Consiglio dell'Accademia.

Capitolo III Consiglio dell'Accademia e Consiglio dei professori

- Art. 6**
Consiglio dell'Accademia: composizione
1. Il Consiglio dell'Accademia è composto dai professori ordinari, professori straordinari, professori assistenti, professori titolari, professori aggregati. Sono membri anche i rappresentanti del corpo intermedio e del corpo degli studenti.
 2. Il corpo intermedio e il corpo degli studenti designano ognuno un rappresentante. Il loro mandato è di un anno, non rinnovabile. Le modalità di designazione sono precisate in una direttiva della Direzione.
 3. Il coordinatore di direzione, l'amministratore dell'Accademia e il segretario generale dell'Università partecipano alle sedute del Consiglio con funzione consultiva.
- Art. 7**
Consiglio dell'Accademia: competenze
1. Il Consiglio dell'Accademia si pronuncia su tutte le questioni relative agli interessi generali dell'Accademia, segnatamente sulle attività didattiche e di ricerca.
 2. Il Consiglio dell'Accademia può delegare specifiche competenze ad altri organi dell'Accademia.
 3. Al Consiglio dell'Accademia compete:
 - a. la designazione del Direttore dell'Accademia e degli altri membri della Direzione;
 - b. la designazione dell'Amministratore d'intesa con il Consiglio dell'Università.
 - c. l'adozione e le eventuali modifiche dello statuto e dei regolamenti dell'Accademia, in particolare dei regolamenti degli studi del diploma e del dottorato;
 - d. la definizione del programma didattico e di ricerca per l'allestimento del bilancio preventivo da parte del Direttore e dell'Amministratore;
 - e. l'approvazione del programma delle esposizioni e delle conferenze pubbliche e del programma delle pubblicazioni;
 - f. l'adozione di provvedimenti disciplinari giusta l'art. 51 dello Statuto dell'USI e i propri regolamenti organizzativi;
 - g. le decisioni in materia di reclami giusta l'art. 35 e segg. del presente statuto.

Art. 8
Consiglio dei professori: composizione

1. Il Consiglio dei professori comprende i professori di ruolo dell'Accademia, ordinari e straordinari.
2. Il Consiglio dei professori può di volta in volta invitare professori non di ruolo con funzione consultiva.
3. Il coordinatore di direzione, l'amministratore dell'Accademia e il segretario generale dell'Università partecipano alle sedute del Consiglio con funzione consultiva.

Art. 9
Consiglio dei professori: competenze

1. Il Consiglio dei professori:
 - a. propone al Consiglio dell'Università, i membri della Facoltà chiamati a sedere in una Commissione di nomina di professori;
 - b. propone al Consiglio dell'Università, l'assunzione dei membri del corpo accademico, il conferimento del titolo di Professore emerito e il conferimento del dottorato honoris causa;
 - c. delibera sul conferimento degli altri titoli accademici;
 - d. delibera sull'attribuzione dei corsi ai docenti a contratto.
 - e. nomina i membri di sua spettanza nelle commissioni di preavviso dei concorsi;
 - f. nomina le commissioni permanenti e temporanee, dei comitati scientifici e degli organi previsti dallo statuto e dai regolamenti degli studi;
 - g. definisce la pianificazione della didattica, l'approvazione del piano degli studi e l'orientamento delle politiche della ricerca;
 - h. definisce l'attivazione, la modifica o la soppressione degli insegnamenti, così come la valutazione e il preavviso relativo alla procedura di rinnovo delle posizioni a contratto annuale;
 - i. nomina il rappresentante dell'Accademia nel Consiglio della Fondazione Archivio del Moderno.

Art. 10
Convocazione

1. Consiglio dell'Accademia e il Consiglio dei professori sono convocati dal Direttore, a seconda delle esigenze, ma almeno due volte per semestre.
2. Le date delle sedute ordinarie vengono fissate all'inizio di ogni semestre per il semestre stesso e vengono comunicate a tutti i membri dei Consigli.
3. Il Consiglio dell'Accademia e il Consiglio dei professori devono altresì essere convocati qualora ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri, specificando la relativa trattanda.
4. La convocazione e l'ordine del giorno devono essere inviati a ciascun membro almeno sette giorni prima della seduta.

Art. 11
Partecipazione

1. Tutti i membri del Consiglio dell'Accademia e del Consiglio dei professori sono tenuti a presenziare alle sedute.

Art. 12
Delibere

1. Le delibere del Consiglio dell'Accademia e del Consiglio dei professori sono valide se alla seduta sono presenti almeno metà più uno dei suoi membri, fatta eccezione per la designazione del Direttore, per la quale è richiesta la presenza di almeno tre quarti dei suoi membri.

2. Durante le sedute del Consiglio dell'Accademia e del Consiglio dei professori le decisioni sono prese di regola con maggioranza della metà più uno dei suoi membri presenti ad eccezione delle materie contemplate dal cpv 5 del presente articolo.
3. In caso di parità di voti, è determinante il voto del Direttore.
4. Il voto avviene di regola per dichiarazione di voto esplicita e palese di ciascun membro; qualora anche solo un membro ne faccia richiesta, la votazione avviene a scrutinio segreto.
5. Una modifica degli statuti richiede la maggioranza di due terzi dei membri.

Art. 13
Verbale

1. Per ogni seduta del Consiglio dell'Accademia e del Consiglio dei professori è redatto a cura del/la segretario/a un verbale che viene verificato e controfirmato dal Direttore.
2. Il Consiglio dell'Accademia approva il verbale all'inizio della seduta seguente. Questo documento deve essere quindi convalidato dalla firma del Direttore e del/la segretario/a di Facoltà.

Art. 14
Segreto d'ufficio

1. Il Consiglio dell'Accademia approva il verbale all'inizio della seduta. I membri del Consiglio dell'Accademia e del Consiglio dei professori sono tenuti ad osservare il segreto d'ufficio in relazione a tutte le trattande implicanti informazioni o valutazioni relative a persone.

Art. 15
Commissioni

1. Sono istituite le seguenti commissioni permanenti:
 - commissione didattica;
 - commissione per gli studi (esami, mobilità, ammissioni, borse di studio);
 - commissione per la ricerca e il dottorato;
 - commissione editoriale.
2. La definizione degli organi preposti agli esami e le loro competenze sono contemplate nel Regolamento degli studi.

Capitolo IV Direzione

Art. 16 Composizione e designazione

1. La Direzione comprende:
 - a. il Direttore;
 - b. il vice-Direttore per la ricerca;
 - c. il Delegato agli studi;
 - d. il Coordinatore di direzione;
 - e. l'Amministratore dell'Accademia;
 - f. il Direttore precedente.

Art. 17 Eleggibilità e durata del mandato del Direttore

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio dell'Accademia fra i professori che ne fanno parte.
2. Il suo mandato ha durata biennale ed è rinnovabile, di regola, per un solo biennio consecutivo.
3. Il Consiglio dell'Accademia può prolungare il mandato del Direttore per un semestre oltre la sua scadenza.
4. L'elezione del Direttore ha luogo almeno tre mesi prima della scadenza del mandato precedente.

Art. 18 Procedura e modalità dell'elezione del Direttore

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio dell'Accademia, con la presenza di almeno tre quarti dei suoi membri, a maggioranza semplice. Se tale maggioranza non viene raggiunta nella prima votazione, l'elezione è rinviata ad una seduta successiva, in cui siano presenti almeno metà più uno dei suoi membri, da tenersi almeno 10 giorni più tardi, nella quale, se tale maggioranza non è raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due candidati con maggior numero di voti. In caso di parità, è nominato il candidato che ha maturato nella Facoltà la maggiore anzianità accademica.

Art. 19 Compiti del Direttore

1. Il Direttore è responsabile dell'attuazione della pianificazione didattica e scientifica dell'Accademia, nonché prende le decisioni necessarie per il buon funzionamento di tutti gli organi dell'Accademia, conformemente allo statuto e ai regolamenti.
2. Rappresenta l'Accademia all'interno dell'USI e all'esterno salvo eventuali deleghe ad hoc.
3. All'interno dell'USI, rappresenta l'Accademia nel Consiglio dell'Università e nella sua Commissione di pianificazione.

4. Prepara con gli altri membri della Direzione le riunioni del Consiglio dell'Accademia, tenendo conto delle proposte dei membri dello stesso. Convoca le sedute stesse e le presiede.
5. È responsabile dell'attuazione delle delibere del Consiglio dell'Accademia e delle disposizioni riguardanti l'Accademia, emanate dal Consiglio dell'Università.
6. Ha funzioni di rappresentanza in tutte le sedi pertinenti e di gestione ordinaria, in particolare, personalmente o per delega; presenta le esposizioni, le conferenze e le pubblicazioni.
7. Conduce le relazioni con le altre Università e Scuole di architettura.
8. Esprime il preavviso al Consiglio dell'Università in relazione alla procedura di rinnovo delle posizioni di insegnamento di ruolo.

Art. 20 Designazione degli altri membri della Direzione

1. Il vice-Direttore per la ricerca è designato dal Consiglio dei professori fra i professori di ruolo che ne fanno parte. Il suo mandato ha durata biennale ed è rinnovabile.
2. Il Delegato agli studi è designato dal Consiglio dei professori di regola fra i professori di ruolo che ne fanno parte. Il suo mandato ha durata biennale ed è rinnovabile.
3. Il Coordinatore di direzione è designato dal Consiglio dei professori su proposta del Direttore.
4. L'Amministratore è nominato dal Consiglio dell'Università d'intesa con il Consiglio dei professori.

Art. 21 Vice-Direttore per la ricerca

1. Il Vicedirettore per la ricerca
 - promuove la ricerca competitiva;
 - presiede la Commissione per la ricerca e il dottorato dell'Accademia;
 - rappresenta l'Accademia nella Commissione ricerca dell'USI;
 - sovrintende la politica di sviluppo della Biblioteca dell'Accademia.

Art. 22 Delegato agli studi

1. Il Delegato agli studi gestisce i rapporti con gli studenti e rappresenta l'Accademia verso l'interno.
2. Al Delegato agli studi compete:
 - la gestione dei rapporti con gli studenti;
 - la supervisione dello svolgimento di esami e critiche;
 - la supervisione dell'esame delle domande di ammissione di nuovi studenti;
 - la supervisione dell'orario e della logistica dei corsi e degli atelier;
 - la supervisione dell'assegnazione degli atelier di progettazione nel secondo ciclo e delle critiche finali;
 - l'organizzazione dei periodi di pratica;
 - la supervisione sull'organizzazione e la gestione della mobilità degli studenti.

Art. 23
Coordinatore
di Direzione

1. Il Coordinatore di Direzione rappresenta il Direttore in sua assenza.
2. Al Coordinatore di Direzione competono, d'intesa con il Direttore, i seguenti compiti:
 - coordina le attività della Direzione, in particolare le riunioni della medesima e del Consiglio dell'Accademia;
 - coordina l'attività didattica dei corsi e degli atelier;
 - organizza le attività culturali dell'Accademia;
 - coordina la comunicazione dell'Accademia, d'intesa con il Servizio comunicazione istituzionale dell'USI;
 - cura i rapporti con le altre scuole di architettura.

Art. 24
Amministratore

1. L'Amministratore è nominato dal Consiglio dell'Università d'intesa con il Consiglio dell'Accademia.
2. L'Amministratore gestisce le risorse umane, finanziarie e logistiche dell'Accademia, d'intesa con il Direttore. In particolare provvede a:
 - l'allestimento del budget e il controllo dei costi;
 - la stipulazione dei contratti annuali;
 - la gestione degli immobili e delle attrezzature;
 - il controllo dell'applicazione dei regolamenti;
 - la gestione delle iscrizioni, dei corsi e degli esami;
 - il coordinamento dell'assegnazione delle borse di studio interne di enti esterni.

Capitolo V

Gli istituti e i laboratori

Art. 25
Funzioni
e compiti

1. La Biblioteca dell'Accademia offre la consultazione di opere monografiche e periodici correnti specializzati in arte e architettura e urbanistica, nonché la possibilità di usufruire del materiale bibliografico di altre biblioteche svizzere ed estere tramite il prestito interbibliotecario. Oltre ai tradizionali supporti cartacei la biblioteca offre la consultazione di diapositive, materiali video, CD-ROMs e l'accesso via web a banche dati gratuite e a pagamento per la ricerca di articoli e di riviste specializzate in arte, architettura, archeologia, paesaggistica, restauro e urbanistica.
2. La Biblioteca dell'Accademia provvede all'acquisto, alla conservazione, alla gestione e alla messa in consultazione del proprio patrimonio sulla base del preventivo finanziario annualmente definito.

Art. 26
Organizzazione

1. Il Consiglio dell'Accademia designa il responsabile della Biblioteca.
2. Il vice-Direttore per la ricerca sovrintende la politica di sviluppo della Biblioteca e consiglia in merito la Direzione.

Capitolo VI Archivio del Moderno

Per quanto concerne le relazioni con l'Archivio del Moderno vige quanto figura nello Statuto della Fondazione Archivio del Moderno e nel Contratto di prestazione tra USI e Fondazione Archivio del Moderno.

Art. 27 Archivio del Moderno: funzione e compiti

1. L'Archivio del Moderno ha lo scopo di raccogliere, conservare e valorizzare fondi archivistici e documenti iconografici di architetti, designer, fotografi e operatori visuali. L'Archivio assolve il suo compito primariamente in funzione dell'attività didattica e di ricerca dell'Accademia.
2. Nell'ambito della valorizzazione del suo patrimonio promuove collaborazioni con altri istituti di ricerca, musei, archivi e analoghe istituzioni a livello cantonale, nazionale e internazionale e con privati.

Art. 27^{bis} Fondazione per l'Archivio del Moderno

1. La Fondazione Archivio del Moderno, istituita con decisione del Consiglio dell'Università il 20 febbraio 2004, conformemente al suo scopo raccoglie e conserva archivi di architettura, ingegneria, urbanistica, arti visive e design.
2. Essa sostiene l'Archivio mettendo a sua disposizione il proprio patrimonio secondo una convenzione tra le parti e ricercando finanziamenti da parte di terzi.
3. Il Consiglio di fondazione nomina il suo presidente.

Art. 27^{ter} Organizzazione e finanziamento

1. Il Consiglio dell'Accademia designa un Comitato dell'Archivio che, su proposta della Direzione dell'Archivio e sentito il parere del Comitato scientifico approva l'orientamento strategico e il programma annuale dell'Archivio.
2. Il Comitato comprende un professore di ruolo dell'Accademia che lo presiede, il presidente della Fondazione e un terzo membro designato dal Consiglio dell'Accademia.
3. Il presidente del Comitato informa periodicamente la Direzione dell'Accademia sull'attività dell'Archivio e rappresenta l'Accademia nel Consiglio di Fondazione.
4. Il Consiglio dell'Accademia nomina il direttore dell'Archivio su preavviso del Comitato.

5. L'Archivio provvede all'acquisizione, alla conservazione, alla valorizzazione del patrimonio sulla base del preventivo finanziario annualmente definito ritenuto l'apporto diretto dell'USI fissato nell'ambito del contratto di prestazione tra il Cantone e l'USI e l'apporto di altri fondi messi a disposizione dalla Fondazione Archivio del Moderno.
6. La Direzione dell'Accademia può valersi di consulenti scientifici esterni per la definizione dell'orientamento strategico, del programma annuale dell'Archivio e segnatamente per l'acquisizione di nuovi fondi.

Capitolo VII Procedure di ricorso


- Art. 28
Competenze**
1. Il Consiglio dell'Accademia è competente a giudicare i reclami interposti da chiunque faccia valere un interesse personale in relazione ad una decisione di un altro organo dell'Accademia o di un docente.
- Art. 29
Termine di reclamo**
1. Il reclamo va inoltrato al Direttore nei 15 giorni che seguono la comunicazione della decisione.
- Art. 30
Procedura**
1. Il Direttore può incaricare uno o più docenti per la fase istruttoria del reclamo.
 2. L'autorità istruttoria comunica prima della conclusione dell'inchiesta gli elementi essenziali del dossier all'interessato, assicurandogli la possibilità di documentare e giustificare il proprio punto di vista.
- Art. 31
Ricusa**
1. Devono essere ruscusati i membri dell'autorità giudicante che si trovino in una situazione di conflitto d'interessi o, più in generale, la cui imparzialità non sia totalmente certa.
- Art. 32
Diritto sussidiario**
1. Sono applicabili a titolo sussidiario l'art. 51 e segg. dello Statuto dell'Università della Svizzera italiana del 2 maggio 2003.
- Art. 33
Entrata in vigore**
- Il presente statuto entra in vigore il 1. settembre 2012 e sostituisce quello precedente del 13 marzo 1997 aggiornato il 22 novembre 2004.

Modifiche

Art. 27 Modificato con decisione del Consiglio dell'Accademia, 21.11.2016.

Art. 16.1 Approvato dal Consiglio dell'Università, 5.03.2021.

Art. 17.1 Approvato dal Consiglio dell'Accademia per via circolare, 06.04.2017.



Università
della
Svizzera
italiana



**Accademia
di
architettura**

Statuto